

LINEE GUIDA SUL LAVORO AGILE DURANTE IL PERIODO DI CONTENIMENTO DERIVANTE DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – FEDERAZIONE DEI COMUNI

Visto il D. Lgs. 81/2008 e la L. 81 del 22 maggio 2017 in tema di lavoro agile;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato decretato lo stato di emergenza sanitaria sino al 31/7/2020;

Visto il D.L. n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art 4 comma 1 lett. a) del DPCM 1/3/2020;

Visto l'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 11/3/2020;

Visto il D.L. 18 del 17/03/2020, art. 87 ai sensi del quale il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative, salvo le attività indifferibili che richiedano la presenza nel luogo di lavoro;

Visto il D.L. 19 del 25.03.2020, in particolare l'art. 1 lettere s), ff), gg) in tema di pubblica amministrazione;

Viste le indicazioni ANCI del 18/03/2020;

Nel perdurare della emergenza sanitaria e sino a diversa disposizione di legge;

Si impartiscono le seguenti

LINEE GUIDA sul LAVORO AGILE

1. Il lavoro agile è la modalità ordinaria con cui prestare l'attività lavorativa;
2. Nel luogo fisico di lavoro vanno erogate solo le attività indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza nei luoghi di lavoro, anche per la gestione dell'emergenza;
3. La prestazione di lavoro agile viene garantita anche prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi ex artt da 18 a 23 della L. 22/05/2017 n. 81;
4. Le prestazioni lavorative erogate in modalità agile possono essere svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, quando non siano forniti dall'amministrazione;
5. Se il lavoro agile non è possibile, le amministrazioni utilizzano strumenti diversi quali ferie pregresse, congedi, banca ore, rotazione del personale, flessibilità.
Ciò significa che per le assenze si utilizzano gli istituti delle ferie e dei congedi (ordinario, parentale, straordinario..); per le prestazioni in presenza nella sede lavorativa si raccomanda la rotazione del personale (al fine di evitare la compresenza negli uffici tale da esporre i dipendenti a rischio di contagio) e la flessibilità (ad esempio spostando la prestazione lavorativa in orari pomeridiani o il sabato mattina in modo da impedire la compresenza).
6. Solo qualora esperite tutte queste possibilità, l'amministrazione può **MOTIVATAMENTE** esentare il personale dal servizio.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra e al fine di informare i dipendenti e i datori di lavoro, si allega quanto segue:

Quanto alla sicurezza dei lavoratori ai sensi della L. 81 del 22 maggio 2017:

- Informativa Sit su L.81 (2.Smart working – Informativa L. 81/2017)
-

Quanto alla sicurezza sulla gestione e utilizzo dei dati:

- Nota privacy DPO (3. Linee Guida Privacy telelavoro);
- Indicazioni AGID (4. Telelavoro regole AGID);
-

Quanto alle istruzioni per lavorare da casa mediante VPN fornita da ASI:

- Come gestire il lavoro da casa (5. Lavoro Agile – Indicazioni ASI)
- Come attivare la richiesta di telelavoro (6. Utenti – VPN)

SI RICORDA CHE IL PC DI LAVORO (PC REMOTO) DEVE RIMANERE ACCESO PER PERMETTERE L' ACCESSO A TUTTI I DATI MEDIANTE LA VPN CON IL PC DA CASA.

Quanto alla disciplina sulle presenze e giustificativi di assenza nel periodo di emergenza:

- Norme ex DL 18/2020 (7. Gestione assenza emergenza sanitaria);
- Modulo richiesta congedo straordinario (8. Richiesta).

Anche se non necessario, per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione del lavoro agile, verrà sottoscritto tra il lavoratore e l'Ente di appartenenza un accordo di cui si allega copia.

**ACCORDO INDIVIDUALE AVVIO “LAVORO AGILE”
A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “CODIV-19”**

TRA

Federazione dei comuni del Camposampierese/Comune di Con sede in Via Cordenons, 17 – 35012 Camposampiero (PD).

E

Il sig./la sig.ra.....dipendente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Categoria... posizione economica....., addetto al/i servizi/o..... firmatario/a del presente accordo

PREMESSE

Preso atto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati:

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 3 il quale mira a favorire l’applicazione del lavoro agile come azione utile al contenimento del contagio;
- i D.P.C.M. del 08 e 9 marzo 2020 i quali introducono “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il D.L. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 87 il quale individua il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA;
- il D.L. 19/2020 anche in tema di lavoro agile;

Richiamate le Direttive del **Direttore Generale prot. 0003685 del 12/3/2020 nonché la determinazione n..... del03.2020** con la quale venivano individuate le misure per la realizzazione del lavoro agile nel persistere della emergenza sanitaria in corso;

(Per i Comuni specificare analoghi provvedimenti, qualora adottati))

Premesso e richiamato quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. L'avvio di modalità lavorative "agili" ai sensi delle norme introdotte dai recenti provvedimenti legati all'attuale stato di crisi epidemiologica da "CODIV-19", in particolare dall'art. 87, comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020;
3. L'avvio di tali modalità lavorative con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo e sino termine del 31/07/2020 fissato dal Consiglio dei Ministri (o successive integrazioni e/o modifiche);
4. La prestazione lavorativa sarà svolta presso la Sua abitazione e presso spazi aziendali o altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico;
5. La sede di lavoro assegnata per contratto rimane invariata;
6. Il dipendente si renda disponibile ad utilizzare i propri dispositivi informatici, questo a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte della Federazione dei Comuni/comune;
7. La programmazione del lavoro agile avverrà, nell'arco settimanale, con cadenza massima di ore presso sede diversa da quella dell'ente, previo accordo e approvazione del Suo responsabile. I controlli avverranno nel rispetto delle previsioni di legge. Le attività da svolgere mediante lavoro agile dovranno rientrare all'interno degli obiettivi PEG assegnati al lavoratore, salvo attività legate alla emergenza sanitaria in corso;
8. L'Ente, mediante la società ASI Srl, fornirà specifiche credenziali e indicazioni per lo svolgimento del lavoro da casa, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione del traffico dei dati;
9. Obblighi del lavoratore durante il lavoro "agile":
 - a. E' tenuto a garantire alcune fasce orarie giornaliere di disponibilità legate ad esigenze di servizio (es. apertura sportelli al pubblico);
 - b. Sarà raggiungibile, all'interno delle fasce orarie di cui al precedente punto a., via telefono o via internet e pertanto è a suo carico l'onere di dotarsi di un profilo Skype e WhatsApp per facilitare le comunicazioni aziendali e lavorative;
 - c. Il lavoro deve essere svolto nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro settimanale del lavoratore;
 - d. Ai fini dell'attestazione dell'attività svolta da remoto, dovrà inserire giornalmente, attraverso procedura telematica (portale del dipendente) le timbrature di inizio, fine e interruzioni del lavoro "agile" indicando il codice apposito: "lavoro agile".

- e. E' tenuto a custodire e a garantire la riservatezza dei dati e delle credenziali in suo possesso o dei quali verrà a conoscenza;
 - f. Dovrà garantire il buon funzionamento degli strumenti tecnologici da lei usati. In caso di malfunzionamento, per qualsiasi motivo anche a lei non imputabile, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta presso la sede aziendale o dovrà giustificare l'assenza con idoneo permesso retribuito previsto dal CCNL di riferimento;
10. Connessione internet, energia elettrica e rete telefonica, e loro corretta allocazione restano a carico del lavoratore durante l'attività svolta presso sedi diverse da quella aziendale; a tal fine si allega idonea Informativa.
 11. Nelle giornate di "lavoro agile" svolte presso sedi diverse da quelle aziendali il dipendente non ha diritto al buono pasto;
 12. AI fini della sua sicurezza, l'azienda consegnerà al dipendente un'informativa relativa ai rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità con la quale svolge la Sua prestazione lavorativa e resta onerata di tutti gli altri adempimenti dovuti.
 13. Il dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente le direttive aziendali;
 14. Si precisa, per quanto possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale il dipendente presterà la propria attività con la modalità di lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presta la propria attività con la modalità tradizionale;
 15. Il dipendente concorda che la prestazione lavorativa resa in forme di "lavoro agile" comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, responsabilità, buon andamento e anticorruzione;
 16. Il recesso dal presente accordo è possibile con un preavviso di almeno 7 giorni o senza preavviso in caso di giustificato motivo;
 17. Per quanto non modificato dal presente accordo, rimangono invariati i contratti e/o accordi in essere;

Camposampiero, 25.03.2020

(Firma del Datore di Lavoro)	Lavoratore

